



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020.

Rep. Atti n. *55/CSR* 31 marzo 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 31 marzo 2020:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa in questa Conferenza;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

VISTO l'articolo 26, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle Regioni;

VISTO l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale al comma 5 stabilisce che il calcolo del costo medio standard deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di assistenza, ottenuto come media ponderata dei costi delle tre regioni benchmark, per poi essere applicato alla popolazione pesata regionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA l'Intesa sancita in questa Conferenza nella seduta del 13 febbraio 2019 (Rep. Atti n. 21/CSR) che ha provveduto ad individuare le benchmark: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019 – 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTO l'articolo 1, comma 514, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha individuato il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2019 pari ad € 116.439,00 milioni di euro incrementato:

- dal comma 518 della citata legge, di 10,00 milioni di euro per finanziare l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- dal comma 526 della citata legge, di ulteriori 25,20 milioni per l'attività di compilazione e trasmissione in via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, e per le finalità previste dai commi 527 e 528 (tale importo, come previsto dalla norma è stato maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo, per l'anno 2020, pari allo 0,80%);

VISTO l'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede poi un ulteriore incremento pari a 185 milioni di euro per finanziare l'abolizione, dal 1 settembre 2020, della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

VISTO l'articolo 25, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che dispone poi l'incremento di ulteriori 2 milioni di euro per il finanziamento dello screening neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

TENUTO CONTO delle disposizioni intervenute a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale è infatti previsto che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare i diversi interventi in ambito sanitario disposti con il medesimo decreto-legge e con il precedente decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è quindi rideterminato in complessivi **118.071,20 milioni di euro**, e rideterminato, in diminuzione:

- dall'articolo 1, comma 400, della legge 232/2016, per un importo di 164 milioni di euro per consentire il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- dall'articolo 1, comma 401, della legge 232/2016, per un importo di 500 milioni di euro per consentire il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi;

e che le risorse di tali Fondi saranno ripartite in favore delle Regioni secondo specifiche modalità individuate con decreto 16 febbraio 2018 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO pertanto che, al netto dei predetti importi, lo stanziamento iniziale è quantificato in complessivi € **117.407,20 milioni**;

VISTA la nota del 30 marzo 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020, Allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute, facendo altresì presente che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano convengono che il valore evidenziato in corrispondenza delle Province Autonome di Trento e Bolzano assume un carattere puramente figurativo, in quanto i predetti enti provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, in ossequio alle norme statutarie e nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza."

ACQUISITO quindi l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020, come da Allegato sub A) al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Segretario
Cons. Adriana Piccolo

Il Presidente
On. Francesco Boccia



All. A

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFF.IV DGPROGS

Proposta per il CIPE

OGGETTO: Riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2020. Richiesta di Intesa alla Conferenza Stato-Regioni.

IMPORTO STANZIATO

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 è stato determinato dall'articolo 1, comma 514, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in 116.439,00 milioni di euro. Detto importo è incrementato, ai sensi del successivo comma 518, di 10,00 milioni di euro per finanziare l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di ulteriori 25,20 milioni ai sensi del successivo comma 526 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, e per le finalità previste dai commi 527 e 528 (tale importo, come previsto dalla norma, è stato maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo, per l'anno 2020, pari allo 0,80%). L'articolo 1, comma 447, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede poi un ulteriore incremento pari a 185 milioni di euro per finanziare l'abolizione, dal 1 settembre 2020, della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 25, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone poi l'incremento di ulteriori 2 milioni di euro per il finanziamento dello screening neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

Alla normativa sopra richiamata si aggiungono le recenti disposizioni intervenute a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Con l'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è infatti previsto che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, per finanziare i diversi interventi in ambito sanitario disposti con il medesimo decreto legge e con il precedente decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato oggetto della presente proposta è quindi rideterminato in complessivi **118.071,20 milioni di euro.**

Detto importo viene quindi ridotto di 164 milioni di euro e di 500 milioni di euro per consentire il finanziamento, rispettivamente, del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 400, Legge 232/2016) e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi (articolo 1, comma 401, Legge 232/2016). Le risorse di tali fondi saranno ripartite in favore delle regioni secondo specifiche modalità individuate con decreto 16 febbraio 2018 del Ministro della salute di

1

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al netto di detti importi, pertanto, lo stanziamento iniziale è quantificato in complessivi € **117.407,20 milioni** che comprende le seguenti componenti di finanziamento:

€ **113.257,67 mln: INDISTINTO**¹

€ **1.814,72 mln: VINCOLATO PER REGIONI E ALTRE P.A. DA RIPARTIRE**²

€ **1.410,00 mln: VINCOLATO PER REGIONI LEGATO AD INTERVENTI ADOTTATI PER EMERGENZA SANITARIA (DECRETO LEGGE N.14/2020 E N.18/2020) E GIA' RIPARTITI**³

€ **629,63 mln: VINCOLATO PER ALTRI ENTI**⁴

¹ Tale quota è comprensiva, inoltre, delle seguenti quote finalizzate:

- 50,00 mln di euro per la cura dalla dipendenza dal gioco d'azzardo (art. 1, comma 133, L. 190/2014),
- 69,00 mln di euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L. 133/08),
- 200,00 mln di euro per regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (L.102/09),
- 186,00 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini - NPNV (art. 1, c. 408, L. 232/2016),
- 150,00 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi dell'articolo 1, comma 543, Legge 205/2015 (art. 1, c. 409, L. 232/2016),
- 25,20 mln di euro trasferiti dall'INAIL e destinati alle finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526-528, L. 145/2018,
- 49,00 mln di euro per incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie di cui all'art. 1, cc. 435 e 435 bis della L. 205/2017,
- 185,00 mln di euro quale finanziamento per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447 della Legge 160/2019.

² Di cui:

- 1.500,00 mln di euro per obiettivi di piano (L. 662/96 e L. 133/08), inclusi i 336 mln destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 400, Legge 232/2016);
- 40,00 mln di euro per indennità di abbattimento animali (L. 218/88)
- 48,74 mln di euro per borse di studio ai medici di medicina generale (L. 109/88 incrementato con L. 145/2018)
- 6,68 mln di euro per attività di medicina penitenziaria (d.lgs. 230/99, come rideterminato dall'art. 1, comma 513 della L. 147/2013)
- 165,42 mln di euro per la medicina penitenziaria (art. 2, comma 283 della legge 244/07, come rideterminato dall'art. 1, comma 513, della L. 147/2013)
- 53,88 mln di euro per il superamento degli OPG (ex art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e s.m.i., e come rideterminato con art. 1, c. 827, L. 205/2017.

³ Di cui:

- 660,00 mln di euro per le finalità di cui agli art. 1 (commi 1 lett. a e 6), 2, 5 ed 8 del decreto legge n. 14/2020 ripartito con Decreto 10 marzo 2020 del Ragioniere Generale dello Stato (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 66 del 13 marzo 2020),
- 250,00 mln di euro per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la Tabella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020),
- 100,00 mln di euro per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la Tabella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020),
- 240,00 mln di euro per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la Tabella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020),
- 160,00 mln di euro per le finalità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 18/2020 e ripartito con la Tabella A allegata al decreto medesimo (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020).

⁴ Di cui:

- 173,01 mln di euro per finanziamento borse di studio agli specializzandi (D.Lgs 257/91)
- 265,99 mln di euro per il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) (D.Lgs 270/93)
- 123,13 mln di euro per il finanziamento della Croce Rossa Italiana (CRI) (Art. 8, c. 2, d.lgs. 178/2012 e s.m.i.)
- 10,00 mln di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, a valere sullo stanziamento complessivo (L. 350/03 e L. 266/05)
- 50,00 mln di euro per la formazione dei medici specialisti (art. 1, comma 424, L. 147/2013)
- 3,00 mln di euro quale quota parte del finanziamento complessivo degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli IZS per complessivi 398 milioni (L. 244/07)
- 2,50 mln di euro per il pagamento delle rate di mutui contratti con la CC.DD.PP. (L. 456/87)

€ **295,18 mln: ACCANTONAMENTO**, pari allo 0,25% del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 (118.071,20 milioni di euro), effettuato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.i.; detto importo sarà ripartito con apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

IMPORTO DA RIPARTIRE

L'importo da ripartire con la presente proposta ammonta a € **113.936,51** mln di euro ed è costituito dalle seguenti quote di finanziamento:

1) € **113.257,67** mln: **INDISTINTO** calcolato sottraendo alla quota di stanziamento iniziale disponibile di 117.407,20 mln di euro l'importo di 1.814,72 mln di euro (ammontare complessivo degli obiettivi di piano e vincolate), l'importo di 295,18 mln di euro (per accantonamento ex articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 in materia di meccanismi sanzionatori e premiali), l'importo di 1.410,00 mln di euro (ammontare delle quote vincolate collegate ad interventi adottati per l'emergenza sanitaria con i decreti legge n. 14/2020 e n. 18/2020, e già ripartiti con separati provvedimenti) e l'importo di 629,63 mln di euro (per somme vincolate spettanti ad altri enti del Ssn). La quota indistinta comprende, tra l'altro:

- 50,00 mln di euro per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
- 186,00 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini - NPNV, ai sensi dell'articolo 1, comma 408, della Legge 232/2016, ripartiti per l'anno 2019 in ragione della quota di accesso determinata con la presente proposta di riparto, anche in coerenza con i contenuti della richiesta formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Ministro della salute con nota n. 870 del 13 febbraio 2019, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come già previsto con la precedente Intesa n. 147/CSR del 1 agosto 2018,
- 150,00 mln di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della Legge 232/2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 543, della legge 208/2015, ripartiti per l'anno 2019 in ragione della quota di accesso determinata con la presente proposta di riparto, tenuto conto del differimento dei termini per la conclusione delle procedure concorsuali straordinarie (art. 20, comma 10, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75) ed in coerenza con i contenuti della richiesta formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al Ministro della salute con nota n. 870 del 13 febbraio 2019, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,
- 4,39 mln di euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ripartiti sulla base dei criteri previsti dalla citata norma. Il dettaglio del riparto della quota di che trattasi è posto in una tabella alle-

-
- 2,00 mln di euro per il Centro Nazionale Trapianti (articolo 8-bis del decreto-legge 135/09 convertito dalla legge 166/2009).


3

- gata al presente riparto (cfr. allegato 1),
- 25,20 mln di euro di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 145/2018. All'interno di tale importo dovranno essere determinate con successiva Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le quote da destinare alle finalità di cui ai successivi commi 527 e 528 della citata legge 145/2018,
 - 49,00 mln di euro di cui all'art. 1, cc. 435 e 435 bis della L. 205/2017, per incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie,
 - 185,00 mln di euro quale finanziamento per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447 della Legge 160/2019, importo distribuito tra le regioni in proporzione al gettito che detta quota di compartecipazione ha garantito ai diversi sistemi sanitari regionali e in coerenza con quanto contenuto nella proposta formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 1818/C7SAN del 12 marzo 2020
 - le quote relative al finanziamento AIDS (pari a 49,063 mln di euro ex lege 135/1990), hanseniani (ex lege 31/1986), immigrati (per la quota di 130 mln di euro ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del D.Lgs 109/2012), screening neonatali (per la quota complessiva di 10 mln di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della legge 147/2013 e dell'articolo 1, comma 167, della legge 190/2014),
- 2) € **274,72 mln: VINCOLATO PER REGIONI E ALTRE P.A., di cui :**
- a. 6,68 mln di euro per la medicina penitenziaria, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, determinata al netto della somma di 0,16 mln di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 513, della Legge 147/2013,
 - b. 165,42 mln di euro per la medicina penitenziaria (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi della Legge 244/2007, determinata al netto della somma di 2,376 mln di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 513, della Legge 147/2013,
 - c. 53,88 mln di euro per il finanziamento di parte corrente destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, importo già ridotto di 1,125 mln di euro corrispondente alla componente del finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
 - d. 48,74 mln di euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021), 3^a annualità del triennio 2018-2021, 2^a annualità del triennio 2019-2022 e 1^a annualità del triennio 2020-2023 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.27 convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n 145.
- Le quote di cui al suddetto punto 2) lettere b., c. e d. sono state ripartite prendendo a riferimento le ultime proposte su cui è stata già acquisita l'Intesa della Conferenza Stato-regioni, così come previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021, fermo restando che, una volta disponibili i dati più aggiornati, verranno effettuati i conguagli in occasione del riparto previsto per l'anno seguente.
- 3) € **404,12 mln: VINCOLATO PER ALTRI ENTI, di cui:**
- € 265,99 mln per IZS
 - € 123,13 mln per CRI
 - € 10,00 mln per IZS
 - € 3,00 mln per IZS
 - € 2,00 mln per Centro Nazionale Trapianti



CRITERI DI RIPARTO

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all'articolo 26, comma 1, prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni. L'articolo 27, comma 5, del citato d.lgs. 68/2011 stabilisce che il calcolo del costo medio standard deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di assistenza (media ponderata dei costi delle 3 regioni benchmark) per poi essere applicato alla popolazione pesata regionale.

Detto articolo 27 affida al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il compito di individuare le cinque migliori regioni che abbiano garantito l'erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e che non siano assoggettate a piano di rientro, risultando così adempienti, come verificato dal Tavolo di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Tra le 5 regioni di riferimento individuate nei termini sopra descritti, la Conferenza Stato-Regioni deve selezionare le tre che saranno quindi le regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario.

Pur non essendo giunto a termine, alla data di predisposizione della presente proposta, il procedimento amministrativo che conduce alla selezione delle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del corrente anno, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 rende tuttavia necessario provvedere celermente alla ripartizione delle risorse del finanziamento corrente dello Stato al SSN per il corrente anno. In considerazione di ciò si è ritenuto quindi di utilizzare, per la definizione della presente proposta, le regioni benchmark individuate dalla Conferenza Stato-Regioni nel corso della seduta politica del 13 febbraio 2019 (Intesa n. 21/CSR) ai fini della proposta di ripartizione dell'anno 2019: Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Tale scelta risulta essere stata anche alla base dell'accordo politico raggiunto in seno alla Conferenza delle regioni e province autonome, comunicato dal Presidente della Conferenza medesima al Ministro della salute e, per conoscenza, al Ministro dell'economia e delle finanze, con nota prot. 1818/C7 SAN del 12 marzo 2020, .

Il finanziamento **INDISTINTO**, pari a **113.257,67** mln di euro, viene ripartito tra le regioni e le province autonome, distintamente per ciascuna delle sue componenti; esso, come in precedenza ricordato, è comprensivo anche delle quote cosiddette finalizzate per un importo complessivo di € 914,20 mln di euro, relative al rinnovo delle convenzioni con il SSN per 69 mln di euro (art. 79 del decreto legge 112/2008 convertito nella L.133/08), alla emersione degli stranieri per 200 mln di euro (articolo 1-ter, comma 17, DL 78/2009, conv. legge 102/2009), della quota di 50,00 mln di euro (di cui in tabella A del riparto si fornisce il dettaglio per ogni regione/provincia) per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della quota di 186,00 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini - NPNV, ai sensi dell'articolo 1, comma 408, della Legge 232/2016, ripartiti per l'anno 2019 in ragione della quota di accesso determinata con la presente proposta di riparto come in precedenza illustrato, di 150,00 mln di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della Legge 232/2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 543, della legge 208/2015, anch'essi ripartiti per l'anno 2019 in ragione della quota di accesso determinata con la



presente proposta di riparto come in precedenza illustrato, di 25,20 mln di euro di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 145/2018 (all'interno di tale ultimo importo dovranno essere determinate con successiva Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le quote da destinare alle finalità di cui ai successivi commi 527 e 528 della citata legge 145/2018), di 49 mln di euro di cui all'art. 1, cc. 435 e 435 bis della L. 205/2017, per incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, e di 185 mln di euro quale finanziamento per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447 della Legge 160/2019, importo distribuito tra le regioni in proporzione al gettito che detta quota di compartecipazione ha garantito ai diversi sistemi sanitari regionali e in coerenza con quanto contenuto nella proposta formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 1818/C7SAN del 12 marzo 2020.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 560, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), tale importo ricomprende i finanziamenti già previsti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari", dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari", dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109, in materia di "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", e dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria" per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, da ripartire con i criteri di riparto già adottati in passato.

Ai fini del riparto del finanziamento indistinto (con l'eccezione di talune quote finalizzate di cui si è detto in precedenza), dopo aver calcolato il costo medio pro-capite, per i singoli livelli di assistenza, fra le tre regioni benchmark sopra indicate, rapportato alla popolazione pesata al 1.1.2019 calcolata utilizzando i pesi del riparto del FSN anno 2011 e anno 2018⁵ in coerenza con la normativa sopra citata, si è provveduto a moltiplicare lo stesso per la popolazione pesata di ciascuna regione e provincia autonoma. Si è provveduto, quindi, a determinare in proporzione i singoli sub-livelli (prevenzione, medicina di base, farmaceutica, specialistica, altra territoriale e ospedaliera), mantenendo il peso del sub-livello della farmaceutica all'11,35% del livello di finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il medesimo anno, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie ("vincolato per altri enti" di cui sopra cfr. nota 3 e parte di quote accantonate tra le risorse destinate agli obiettivi di piano ripartite con separata proposta), così come fissato dalle precedenti disposizioni di legge in materia (Legge 135/2012 di conversione del decreto legge 95/2012), non contemplando quindi le novità introdotte con l'articolo 1, commi 398-399, Legge 232/2016, in tema di tetti della spesa farmaceutica, per non escludere dal conteggio la spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto che non sono classificabili tra i consumi ospedalieri. La predetta percentuale, rapportata al finanziamento complessivo "indistinto", si ridetermina in 11,76%. Pertanto, l'incidenza percentuale di ciascun sub-livello rispetto al finanziamento indistinto complessivo, è esposta nella tabella riepilogativa di seguito riportata:

⁵ I pesi del 2011 suddivisi per fasce di età sono illustrati nei riquadri sotto riportati:

<i>Livello di assistenza</i>	meno di 1 anno	da 1 a 4 anni	da 5 a 14 anni	da 15 a 24 anni	da 25 a 44 anni	da 45 a 64 anni	da 65 a 74 anni	oltre 75 anni
Specialistica	0,389	0,221	0,279	0,390	0,650	1,156	2,177	2,074
Ospedaliera	3,122	0,366	0,226	0,363	0,528	0,930	2,079	2,906

Livello di assistenza	Sotto livello		Dati disponibili da NSIS	Criteria di riparto	
Prevenzione	5 %		No	popolazione non pesata	
Distrettuale	51 %	Medicina di base	7,00 %	No	popolazione non pesata
		Farmaceutica	11,76 % del fabbisogno indistinto	Si	Tetto imposto sul fabbisogno complessivo comprensivo delle somme vincolate
		Specialistica	13,30%	Si (Tessera sanitaria)	popolazione pesata (v. Tabella pesi)
		Territoriale	18,94 %	No	popolazione non pesata
Ospedaliera	44 %		Si (Anagrafica SDO)	50 % popolaz. non pesata; 50 % popolaz. pesata (v. Tab. pesi)	

Nel presente riparto, si è, poi, tenuto conto anche di quanto disposto dall'articolo 27, comma 10 del decreto legislativo 68/11, laddove è previsto che la quota percentuale assicurata alla migliore regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione. Infatti, applicando all'algoritmo dei costi standard utilizzato per la costruzione del presente riparto la popolazione al 01.01.2018 (utilizzata per il riparto 2019), la quota di accesso del Piemonte (prima regione) risulta essere pari al 7,39%, analoga a quella determinata con la popolazione aggiornata all'01.01.2019 (ultima disponibile).

Per quanto riguarda il finanziamento delle risorse relative agli obiettivi di piano, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., la relativa ripartizione avviene con specifica proposta ministeriale, contestualmente al presente riparto. L'importo da assegnare, pari a **1.500,00** milioni di euro, già nettizzato dell'importo di **2,00** milioni per il conseguimento delle finalità del Centro Nazionale Trapianti, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 135/09 convertito dalla legge 166/2009, viene ridotto a **1.021,13** mln di euro per effetto della nettingazione dei seguenti importi:

- a) 336,000 mln di euro per la costituzione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 400, Legge 232/2016);
- b) 142,87 mln di euro per quote accantonate per particolari finalità.

La **Tabella A** illustra quindi la ripartizione del finanziamento indistinto dando separata evidenza delle somme assegnate alle regioni ed alle province autonome per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, delle somme che ogni regione e provincia autonoma deve destinare, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, delle somme che ogni regione e provincia autonoma deve destinare alle attività di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, della L. 145/2018, delle somme da destinare all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria di cui all'art. 1, c. 435 e 435 bis della L. 205/2017, delle somme assegnate per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini - NPNV, ai sensi dell'articolo 1, comma 408, della Legge 232/2016, e delle somme assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 409, della Legge 232/2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 543, della legge 208/2015.

APP

La **Tabella B** riporta le fonti del finanziamento indistinto e finalizzato: entrate dirette, partecipazioni delle regioni a statuto speciale, stima dei gettiti dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP (per la componente destinata al finanziamento del SSN) sulla base dei dati stimati dal Dipartimento delle finanze e rideterminati a seguito delle note di variazione al bilancio (Legge di Bilancio 2018), e compartecipazione regionale IVA (componente destinata al finanziamento del SSN), individuando la disponibilità per cassa di ciascuna regione, senza tener conto della mobilità. La Regione Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 34, c. 3 della L 724/1994, nonché la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 1, c. 144 della L 662/1996 e la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 1, c. 836 della L 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno senza alcun apporto a carico del Bilancio dello Stato. Per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1, c. 830 della citata L 296/2006, è stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%. Ai sensi dell'articolo 1, comma 132, ultimo capoverso della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

Si specifica che, in relazione agli importi indicati nella Tabella A e B nella Tabella della presente proposta afferenti alle regioni a statuto speciale Sardegna, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime provvedono integralmente al finanziamento dei rispettivi servizi sanitari secondo i loro rispettivi Statuti speciali.

La **Tabella C** riporta i valori di **mobilità interregionale** per l'anno 2020 inclusi gli importi connessi alla produzione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, calcolati sulla base delle matrici di mobilità 2018 trasmesse in data 27 marzo 2020 dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con nota n. 2284, che, in osservanza a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 20 e 29, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 118/11 in materia di armonizzazione bilanci, espongono separatamente le diverse posizioni debitorie e creditorie delle singole regioni.

Detta tabella accoglie:

- gli acconti 2020 (valorizzati sulla base dei dati di produzione rilevati nelle matrici di mobilità 2018) ed i conguagli 2018 per la compensazione dei flussi standard della mobilità interregionale e per il finanziamento da assegnare all'Ospedale Bambino Gesù (OPBG) ed all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), giusta la normativa in vigore (per l'OPBG e l'ACISMOM i valori di mobilità anno 2020 da riconoscere in acconto sono evidenziati nelle colonne M6 e M9 anche in riscontro alla richiesta in tal senso formulata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 2284/C7SAN del 27 marzo u.s.);

- gli acconti 2020 (valorizzati sulla base dei dati di produzione rilevati nelle matrici di mobilità 2018) e i conguagli 2018 per la ricerca e il reperimento delle cellule staminali (ai quali sono aggiunti anche i crediti e debiti relativi alla fatturazione degli esami per l'iscrizione dei nuovi donatori d'organo), per la plasma derivazione e per gli emocomponenti;

- i conguagli relativi all'anno 2014 per la compensazione dei flussi standard corrispondenti alla terza rata delle quattro previste in coerenza con quanto riportato nell'Accordo del 15 febbraio 2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Si ricorda che i conguagli in argomento non sono stati inseriti nella proposta di riparto dell'anno 2016 non essendo disponibile, alla data di elaborazione della citata proposta, la matrice di mobilità relativa all'anno 2014;

- il saldo relativo all'anno 2018 per la compensazione degli oneri dell'assistenza ai disabili cronici e la regolazione dei debiti della Sicilia per gli anni 2015-2016-2017,

- sono infine riportare altre marginali regolazioni.

Si evidenzia che i dati relativi ai conguagli 2014, accogliendo quanto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota n. 2898 del 22 giugno 2018, sono corretti (colonna 12) sulla base di quanto convenuto con un apposito accordo raggiunto dalla Conferenza in data 29 settembre 2016 in relazione alle dinamiche della mobilità registrate negli anni 2014 e 2015 (abbattimento del 50% del saldo dei ricoveri privati del 2014 rispetto al 2013); anche detta correzione viene rateizzata in quattro anni, pertanto nel presente riparto vengono inseriti solo i valori corrispondenti alla terza rata.

Inoltre, con riferimento ai dati relativi alla matrice di mobilità 2018, accogliendo quanto convenuto dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 marzo 2020 e richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, viene operata una correzione (colonna 12 bis) in relazione alle dinamiche della mobilità registrate nell'anno 2018 (abbattimento del 50% dell'aumento del saldo dei ricoveri privati del 2018 rispetto al 2017).

La tabella C espone, infine, i dati relativi al recupero della mobilità passiva interregionale della Regione Valle d'Aosta non pagata (fatti salvi eventuali successivi conguagli derivanti da un confronto in sede tecnica più puntuale con la Regione), relativamente al periodo 2005/2017 (colonna DB.VDA). Detto recupero, che opera unicamente in termini di cassa e che quindi non impatta sui saldi di competenza della mobilità di cui alla tabella C, avviene in due tranches annuali (la prima delle due tranches è stata scontata nella proposta di riparto dell'anno 2019, mentre la seconda è scontata nella presente proposta di riparto), su richiesta della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, attraverso una sospensione pro quota nel 2019 e una restante parte nel 2020 a valere sulle sole Regioni creditrici della Valle d'Aosta per il periodo oggetto del recupero.

La regolazione definitiva della mobilità interregionale avverrà a seguito dell'approvazione dei relativi valori nella sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni. Le regioni Sardegna, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento, che non beneficiano di trasferimenti da parte dello Stato, sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, sempre a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, l'importo negativo della mobilità sanitaria a loro carico. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15, comma 22 ultimi due periodi, del decreto legge 95/2012 per le regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Siciliana, e delle Province autonome di Trento e Bolzano, relativamente al concorso delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Sardegna sulla manovra prevista dal comma 22 medesimo.

Complessivamente, il finanziamento complessivo spettante all'OPBG per il 2020 è pari a 241,413 mln di euro (a cui si aggiunge la somma di 50,00 mln di euro ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 che stabilisce la diretta attribuzione all'OPBG del relativo finanziamento a decorrere dall'anno 2009; tale somma, per effetto di specifiche disposizioni normative intervenute dal 2010 che dispongono la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie dei capitoli del bilancio dello Stato, si è ridotta ora a 45 mln di euro). Il valore di mobilità da riconoscere all'ACISMOM è invece pari a complessivi 42,997 mln di euro.

Si evidenzia come le colonne di mobilità sopra descritte non accolgono i dati relativi alle prestazioni effettuate dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù a favore dei minori STP. L'onere correlato a tali prestazioni, quantificato in euro 1.465.736,00 sulla base dei dati di produzione riferiti al 2017, è finanziato con un apposito accantonamento a valere sulla quota vincolata agli obiettivi di piano, in coerenza con quanto unanimemente determinato in sede di Conferenza dei servizi del 23 dicembre 2014.

La presente proposta accoglie anche i valori relativi alla **mobilità sanitaria internazionale**. Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2017, n. 224 (Regolamento recante disciplina delle modalità applicative dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) ed in particolare dell'articolo 2, comma 8, la tabella C include, infatti, uno specifico prospetto che individua gli importi da imputare alle singole regioni e province autonome. Nel corso degli ultimi anni sono stati imputati alle regioni

gli importi corrispondenti all'acconto per l'anno in corso (determinato sulla base dei dati del terz'ultimo anno di riferimento in quanto ritenuti stabilizzati) e ad una quota residua relativa ai valori delle annualità pregresse (2013-2017) non ancora imputati. La necessità di provvedere celermente alla predisposizione della presente proposta in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario COVID-19 di cui si è detto in precedenza, non consente di operare un aggiornamento sui dati inerenti la mobilità internazionale riferiti all'arco temporale 2013-2019, pertanto la presente proposta si limiterà ad imputare alle regioni unicamente gli acconti per l'anno 2020 (colonna MI3) (calcolati sulla base dei dati relativi all'anno 2016, in quanto ultimo anno per il quale i dati risultano stabilizzati, rilevati al 14 gennaio 2019 dal sistema ASPE ed includono anche i dati di mobilità internazionale connessi all'attività svolta dall'OPBG per i medesimi anni, questi ultimi aggiornati al 15 aprile 2018). In considerazione di quanto sopra precisato, si provvederà all'inserimento dei valori di conguaglio per gli anni 2013-2019, sulla base delle risultanze dal sistema ASPE dei dati aggiornati per i medesimi anni, in sede di predisposizione della proposta di riparto per l'anno 2021.

Resta fermo che le modalità per la regolazione finanziaria dei saldi di mobilità internazionale per gli anni 1995-2012 verranno individuate in maniera condivisa con le regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del citato regolamento.

La **Tabella D** illustra la ripartizione e le assegnazioni delle quote di finanziamento vincolato a titolo di medicina penitenziaria, sia in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, sia (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) in applicazione di quanto previsto della Legge 244/2007, a titolo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (finanziamento corrente) ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, (anche in tal caso come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021), e a titolo di finanziamento delle borse di studio in medicina generale, (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021) ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.27 convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n 145, nonché per gli altri Enti Istituti zooprofilattici sperimentali, CRI, Centro nazionale Trapianti.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il finanziamento **VINCOLATO sia per le regioni e PA sia per gli altri enti** da ripartire con la presente proposta, pari a **678,84** milioni di euro, si riportano i relativi criteri di ripartizione:

- **6,68** mln di euro per attività di medicina penitenziaria: sono utilizzati i medesimi importi del 2018 che non prevedono alcuna assegnazione alla Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 513, della Legge 147/2013;
- **165,42** mln di euro per la medicina penitenziaria ai sensi della Legge 244/2007, determinata al netto della somma di 2,376 mln di euro relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 513, della Legge 147/2013. La ripartizione, non essendo disponibili dati aggiornati, è effettuata sulla base dei dati già riportati nella proposta di riparto relativa all'anno 2019, coerentemente anche a quanto previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021. Il criterio sottostante la ripartizione operata con la presente proposta è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. Si determina quindi solo una quota indistinta che per il 65% è attribuita sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero di detenuti adulti e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento di minori in IPM (Istituti Penali Minorili), CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. La popola-

zione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) non è contemplata ai fini del presente riparto in quanto alla stessa il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire specifica assistenza psicologica attraverso i propri servizi territoriali. Per il rimanente 35% il finanziamento è attribuito sulla base dell'incidenza percentuale complessiva del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e del numero degli ingressi dalla libertà dei minori, attribuendo un peso pari a 1 nel caso di inserimento in IPM (Istituti Penali Minorili), in CPA (Centri di Prima Accoglienza) e Comunità ministeriali, ed un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento di minori in Comunità private. Per i medesimi motivi di cui al punto precedente, anche in tal caso non risulta contemplata la popolazione minorile in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). Gli importi assegnati sono erogati a tutte le regioni, tranne che alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009.

- **53,88** mln di euro per il finanziamento di parte corrente destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, importo già ridotto di 1,125 mln di euro corrispondente alla componente del finanziamento della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La ripartizione di detta somma, non essendo disponibili dati relativi alla popolazione italiana più aggiornati, è stata effettuata sulla base dei dati ISTAT al 1.1.2019, già utilizzati per la redazione della proposta di riparto dell'anno 2019, coerentemente anche a quanto previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021. La ripartizione è stata effettuata unicamente sulla base della popolazione maggiorenne residente, come condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. Le spese di funzionamento per il Servizio sanitario nazionale conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, sono correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale. L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente. Gli importi assegnati sono erogati a tutte le regioni (compatibilmente con la precedente condizione), tranne che alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009.
- **48,74** mln di euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale (come previsto dalla Scheda 1 del Patto per la Salute 2019-2021), 3^ annualità del triennio 2018-2021, 2^ annualità del triennio 2019-2022 e 1^ annualità del triennio 2020-2023 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.27 convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145. La ripartizione, non essendo disponibili dati aggiornati, è effettuata sulla base dei dati già riportati nella proposta di riparto relativa all'anno 2019, sulla base dei medesimi criteri, coerentemente anche a quanto previsto dalla scheda 1 del Patto per la salute 2019-2021. La ripartizione di detta

11

somma è stata effettuata in proporzione al numero dei tirocinanti desunto dai rispettivi bandi, comunicato dalla Regione Emilia Romagna, in qualità di regione coordinatrice vicaria della Commissione salute, con le note prot. PG/2019/507745 del 4 giugno 2019 e PG/2019/559485 del 24 giugno 2019, relativi all'anno 2019, rispettivamente trasmesse alla Direzione Generale della Programmazione sanitaria dalla Direzione Generale delle Professioni sanitarie in data 20 giugno e 5 agosto 2019. Si rammenta che alla quota esposta nel presente riparto relativa alla Regione Siciliana, quest'ultima deve aggiungere la somma di 2.379.859 euro corrispondente alla quota di compartecipazione.

- **265,99** mln di euro per le attività degli IZS: tale complessivo importo corrisponde al finanziamento dell'anno 2018 ed ingloba, tra l'altro, il finanziamento necessario per fare fronte ai costi, nelle proporzioni fissate con Decreto Interministeriale 6 maggio 2008 (21.331.030,70 euro) connessi alla stabilizzazione del personale precario impiegato nelle attività di profilassi di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3. Ciò in quanto il capitolo 5391, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Salute, risulta essere appena sufficiente per finanziare lo svolgimento delle attività di profilassi sanitaria, individuate, in via prioritaria, dalla legge n. 3/2001.
- **10,00** mln di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, a valere sullo stanziamento complessivo: medesimi importi del 2019;
- **3,00** mln di euro quale quota parte del finanziamento complessivo degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli IZS per complessivi € 398.000.000: medesimi importi del 2019;
- **123,13** mln di euro per le attività della CRI (Ente e Associazione e Regioni che hanno assunto nei propri ruoli personale sanitario): in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, in materia di privatizzazione della CRI che deve dare luogo ad un risparmio di spesa minima del 20% rispetto a quanto attribuito all'Ente e Associazione per l'anno 2014, sul quale risparmio è tuttavia stabilita una garanzia ai sensi dell'articolo 49-quater, comma 2-bis, del DL 69/2013, che vincola 6 milioni di euro annui al rimborso dell'anticipazione di liquidità riferita al prestito acceso dalla CRI con lo Stato;
- **2,00** mln di euro per il Centro Nazionale Trapianti: come l'anno 2019.

La **Tabella E** riporta il riepilogo delle erogazioni di cassa in favore delle Regioni e P.A. nonché degli altri Enti IZS, CRI, Centro Nazionale Trapianti, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e ACISMOM. Le erogazioni di cassa in favore delle Regioni e delle Province autonome è nettizzata dei valori relativi al recupero della mobilità passiva interregionale della Regione Valle d'Aosta non pagata (fatti salvi eventuali successivi conguagli derivanti da un confronto in sede tecnica più puntuale con la Regione), relativamente al periodo 2005/2017 di cui si è detto in precedenza.

In conclusione, si ribadisce che con la presente proposta di riparto si provvede ad accantonare l'importo di **295,18** mln di euro, pari allo 0,25% del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2019 (118.071,20 milioni di euro), effettuato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.i.; detto importo viene ripartito con apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Roma,

Il Ministro

TAB B FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO ANTE MOBILITA'
(importi in euro)

Regioni	BISOGNO DA SODDISFARE	FONTI DI FINANZIAMENTO						TOTALE INDISTINTO ANTE MOBILITA'
		Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle P.A. (post manovra legge stabilita 2013)	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	
		5	6	7	8	9	10	
PIEMONTE	8.345.429.776	167.095.971		1.448.745.761	791.455.000	5.938.133.044		8.345.429.776
VALD'AOSTA	238.107.997	4.341.336	143.847.845	65.843.816	24.075.000			238.107.997
LOMBARDIA	18.856.319.278	344.688.926		4.683.100.056	1.980.963.000	11.847.567.206		18.856.319.278
BOLOGNA	972.698.062	17.089.038	496.177.270	349.062.754	110.369.000			972.698.062
TRENTINO	1.009.343.311	17.328.157	624.070.289	270.178.865	97.766.000			1.009.343.311
VIENETO	9.225.741.398	187.978.900		1.917.720.777	865.617.000	6.254.424.721		9.225.741.398
FRIGI	2.338.787.020	47.484.584	1.519.685.827	546.211.609	225.405.000			2.338.787.020
LIGURIA	3.037.687.483	62.729.872		483.945.496	287.846.000	2.203.166.115		3.037.687.483
E.ROMAGNA	8.456.076.438	171.955.829		1.912.727.178	852.253.000	5.519.140.432		8.456.076.438
TOSCANA	7.137.074.809	138.369.096		1.316.544.543	643.136.000	5.039.025.169		7.137.074.809
UMBRIA	1.688.950.530	34.031.402		215.260.664	136.681.000	1.302.977.464		1.688.950.530
MARCHE	2.902.941.268	57.467.177		475.634.839	237.265.000	2.132.574.251		2.902.941.268
LAZIO	10.959.094.857	162.193.247		2.670.706.056	984.159.000	7.142.036.554		10.959.094.857
ABRUZZO	2.479.683.090	41.537.068		278.560.797	175.337.000	1.984.248.224		2.479.683.090
MOLISE	580.845.107	12.952.736		3.601.311	36.084.000	528.207.059		580.845.107
CAMPANIA	10.526.090.915	163.215.831		870.059.704	575.955.000	8.916.860.380		10.526.090.915
PUGLIA	7.493.256.468	113.350.898		610.664.771	439.595.000	6.329.645.798		7.493.256.468
BASILICATA	1.058.522.217	16.926.354		10.850.238	65.888.000	964.857.625		1.058.522.217
CALABRIA	3.609.724.026	47.418.994			186.816.000	3.375.489.032		3.609.724.026
SICILIA	9.234.616.064	128.084.893	4.535.119.949	1.128.261.341	496.431.000		2.946.718.881	9.234.616.064
SARDEGNA	3.106.684.439	45.917.138	2.288.038.644	569.069.657	203.659.000			3.106.684.439
TOTALE	113.257.674.550	1.982.157.447	9.606.939.823	19.826.750.234	9.416.755.000	69.478.353.165	2.946.718.881	113.257.674.550

Tabella C - RIPARTO 2020
(importi in euro)

MOBILITA' INTERNAZIONALE

Regioni	ACCONTO 2020			TOTALE TAB. A POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE
	CREDITI ANNO 2016	DEBITI ANNO 2016	SALDO ANNO 2016	
	MI1	MI2	MI3 = MI1 - MI2	12 quinques = 12 quater + MI3
EMONTE	5.457.546	12.022.144	-6.564.598	8.325.378.229
D'AOSTA	1.546.192	357.365	1.188.827	234.604.024
OMBARDIA	13.313.510	28.725.611	-15.412.101	19.580.482.144
ILZANO	13.956.193	5.268.587	8.687.606	983.436.309
ENTO	4.981.038	899.409	4.081.629	1.013.910.802
NETO	12.594.844	7.045.946	5.548.897	9.372.201.562
IULI	5.904.568	3.509.066	2.395.502	2.334.356.504
GURIA	3.161.889	3.603.220	-441.331	2.986.135.707
ROMAGNA	15.374.101	7.189.216	8.184.886	8.788.280.340
SCANA	8.181.264	5.579.196	2.602.068	7.278.957.665
MBRIA	3.405.542	1.320.646	2.084.896	1.680.659.170
ARCHE	1.320.594	2.474.110	-1.153.515	2.867.419.624
VZIO	2.894.060	10.361.753	-7.467.693	10.720.917.526
BRUZZO	1.288.588	2.798.581	-1.509.993	2.377.334.549
OLISE	166.181	475.867	-309.686	614.231.744
AMPANIA	1.978.616	8.238.975	-6.260.358	10.169.077.028
GLIA	5.824.542	5.984.880	-160.338	7.286.657.913
SILICATA	270.809	729.399	-458.590	1.009.700.900
LABRIA	2.132.941	3.653.246	-1.520.305	3.320.856.147
CILIA	5.997.237	10.738.742	-4.741.506	9.001.181.215
ARDEGNA	1.312.510	2.548.438	-1.235.927	3.015.022.838
GESU'	1.930.538		1.930.538	243.344.518
ISMOM				42.996.999
TOTALE	112.993.305	123.524.397	-10.531.092	113.247.143.457

TAB. C - RIPARTO 2020
(importi in euro)

MOBILITA' INTERREGIONALE

SALDO 2018		DISABILI CRONICI			ALTRE REGOLAZIONI			TOTALE CREDITI MOBILITA' INTERREGIONALE	TOTALE DEBITI MOBILITA' INTERREGIONALE	Accordo Conferenza Regioni 29/9/2016 su conguaglio 2014 - abbattimento 50% saldo ricoveri privati 2014 vs 2013 rateizzato in 4 anni - Terza rata anno 2020	Accordo Commissione Salute del 25 marzo 2020 - abbattimento 50% su aumento saldi privato accreditato 2018 vs 2017	Sospensione trasferimento risorse DI SOLA CASSA per rateizzazione pagamento debiti da mobilità passiva Valle d'Aosta - ANNO 2020 (Rata 2 di 2)	TOTALE TAB. A POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI (Non include anche la rateizzazione dei debiti di mobilità della Valle D'AOSTA)
		SALDO CREDITI/DEBITI 2018	CREDITI 2015 - 2016 - 2017	DEBITI 2015 - 2016 - 2017	SALDO 2015 - 2016 - 2017	CREDITI	DEBITI						
REDITI ANNO 2018	DEBITI ANNO 2018	M73 - M74	M76	M77	M78 = M76 - M77	M79	M80	M81 = M79 - M80	M73 + M76 + M79 + M74 + M77 + M80	M22 + M31 + M34 + M43 + M49 + M58 + M61 + M70 + M73 + M76 + M79	M20 + M23 + M32 + M35 + M44 + M50 + M59 + M62 + M71 + M74 + M77 + M80		
0	432.625	-432.625	0	0	0	0	0	0	263.789.293	145.478	197.933	13.434.837	8.331.942.826
0	65.922	-65.922	0	0	0	0	0	0	19.677.287	88.305	365.778		233.415.197
2.093.994	254.482	1.839.511	831.661	831.661	0	0	0	0	379.862.556	3.733.125	6.349.017	3.878.199	19.595.894.245
0	122.682	-122.682	0	0	0	0	0	0	27.459.639	91.550	390.725	9.386	974.748.703
0	62.913	-62.913	0	0	0	0	0	0	62.216.258	189.594	124.666	20.787	1.009.829.174
2.357.933	286.179	2.071.753	968.934	968.934	0	3.150.097	3.150.097	3.150.097	274.715.720	794.271	2.624.853	375.287	9.366.652.665
41.208	414.030	-372.822	0	0	0	2.581	3.150.097	-3.147.516	97.880.076	103.546	117.868	405.137	2.331.961.002
0	317.945	-317.945	0	0	0	0	2.581	-2.581	206.411.887	331.553	2.441	259.241	2.986.577.038
0	744.607	-744.607	0	0	0	0	0	0	275.861.602	912.886	3.724.347	7.768	8.780.095.454
1.160.936	320.616	840.319	665.829	665.829	0	0	0	0	171.969.364	353.045	1.906.323	1.678.574.274	1.678.574.274
326.337	90.132	236.205	0	0	0	0	0	0	139.092.620	2.006.741	1.844.429	2.868.573.140	2.868.573.140
4.127.454	153.906	3.973.547	1.273.404	1.273.404	85.580	3.190.453	6.450.205	-3.259.752	599.369.082	3.724.347	277.515	10.728.385.219	10.728.385.219
1.116.943	1.020.420	96.523	85.580	85.580	0	0	0	0	206.182.162	140.407	4.029.733	6.823	2.378.844.541
0	1.209.653	-1.209.653	0	0	0	0	0	0	70.882.997	77.403	1.234.559		614.541.430
1.026.494	1.451.076	-424.581	812.278	812.278	0	0	0	0	484.860.064	1.279.469	1.734.085		10.175.337.387
0	1.296.427	-1.296.427	0	0	0	0	0	0	125.710.660	751.415	3.851.599		7.286.818.251
0	330.916	-330.916	0	0	0	0	0	0	336.751.891	170.762	58.593		1.010.159.490
0	1.100.985	-1.100.985	0	0	0	0	0	0	108.541.929	869.559	256.723		3.322.376.452
0	1.831.058	-1.831.058	0	4.637.686	-4.637.686	0	0	0	308.333.254	802.610	166.183		9.005.924.720
0	617.516	-617.516	0	0	0	0	0	0	111.230.403	168.332	1.458.094		3.016.258.765
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.324.615	0	0		241.413.980
0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.996.999	0	0		42.996.999
12.251.298	12.251.298	0	12.793.336	12.793.336	-4	12.793.336	12.793.336	0	4.618.980.583	0	0	-18.850.000	113.257.674.580

TAB C - RIPARTO 2020
(importi in euro)

MOBILITA' INTERREGIONALE

ACCONTO SALDI ANNO 2020		CONGUAGLIO SALDI ANNO 2018									
EMOCOMPONENTI		DEBITI ANNO 2018	CREDITI ANNO 2018	DEBITI ANNO 2018	SALDI ANNO 2018	CREDITI ANNO 2016 UTILIZZATI PER ACCONTO RIPARTO 2018	DEBITI ANNO 2016 UTILIZZATI PER ACCONTO RIPARTO 2018	ACCONTO RIPARTO 2018 (DEL CIPE N. 148 del 2018)	DIFFERENZA CREDITI DA CONGUAGLI ARE	DIFFERENZA DEBITI DA CONGUAGLI ARE	DIFFERENZA DA CONGUAGLI ARE
CREDITI ANNO 2018	DEBITI ANNO 2018	SALDI ANNO 2018	CREDITI ANNO 2018	DEBITI ANNO 2018	SALDI ANNO 2018	CREDITI ANNO 2016 UTILIZZATI PER ACCONTO RIPARTO 2018	DEBITI ANNO 2016 UTILIZZATI PER ACCONTO RIPARTO 2018	ACCONTO RIPARTO 2018 (DEL CIPE N. 148 del 2018)	DIFFERENZA CREDITI DA CONGUAGLI ARE	DIFFERENZA DEBITI DA CONGUAGLI ARE	DIFFERENZA DA CONGUAGLI ARE
M61	M62	M63 = M61 - M62	M64	M65	M66 = M64 - M65	M67	M68	M69 = M67 - M68	M70 = M64 - M67	M71 = M65 - M68	M72 = M70 - M71
3.714.100	478	3.713.622	3.714.100	478	3.713.622	3.320.615	2.254	3.318.361	393.485	-1.776	395.261
237.820	7.517	230.303	237.820	7.517	230.303	153.745	8.143	145.602	84.075	-626	84.701
2.412.112	8.350	2.403.762	2.412.112	8.350	2.403.762	1.498.945	29.521	1.469.424	913.167	-2.171	934.338
425.903	2.001	423.903	425.903	0	425.903	230.663	5.522	225.141	195.240	-5.522	200.762
1.097.260	362	1.097.622	1.097.260	2.001	1.095.259	1.021.644	1.429	1.020.215	75.616	572	75.044
1.618.140	1.618.140	0	1.618.140	362	1.617.778	1.917.630	17.792	1.899.838	-299.490	-17.430	-282.060
1.075.074	40.117	1.075.074	1.075.074	0	1.075.074	1.450.937	0	1.450.937	-375.863	0	-375.863
60.816	181	20.699	60.816	40.117	20.699	64.439	316	64.123	39.801	-3.623	-43.424
1.586.103	233.305	1.585.922	1.586.103	181	1.585.922	477.714	1.629	476.085	1.108.389	-1.448	1.109.837
88.639	362	88.277	88.639	362	88.277	288	24.979	-24.691	88.351	-24.617	112.968
219.286	5.742.291	5.522.905	219.286	0	219.286	1.762	0	1.762	217.524	0	217.524
89.312	370.523	281.211	89.312	5.742.291	-5.652.979	52.944	5.665.113	-5.612.169	36.368	77.178	-40.810
24.073	1.667.000	-1.642.927	24.073	370.523	-346.450	0	211.320	-211.320	24.073	159.203	-135.130
55.627	1.667.000	-1.611.373	55.627	0	55.627	20.024	0	20.024	35.603	0	35.603
38.734	108.800	-70.070	38.734	1.667.000	-1.628.266	176.770	0	176.770	-176.770	1.667.000	-1.843.770
28.361	533.588	-505.227	28.361	35.118	3.616	38.734	57.707	-18.973	0	-22.589	22.589
0	5.029.585	-5.029.585	0	108.800	-80.439	47.821	22.504	25.317	-19.460	86.296	-105.756
0	89.312	89.312	0	0	0	0	1.810	-1.810	0	-1.810	1.810
0	0	0	0	533.588	-533.588	2.082	426.469	-424.387	-2.082	107.119	-109.201
0	0	0	0	5.029.585	-5.029.585	0	4.576.641	-4.576.641	0	452.944	-452.944
0	0	0	0	89.312	1.008.218	993.487	44.462	949.025	104.043	44.850	59.193
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.868.890	13.868.890	0	13.868.890	13.868.890	0	11.471.467	11.471.467	0	2.397.423	2.397.423	0

TAB D - RIPARTO VINCOLATO PER REGIONE E ALTRI ENTI
(importi in euro)

Regioni	a Regioni e P.A.				a Altri Enti				CENTRO NAZ TRAPIANTI	CRI	TOTALE VINCOLATO			
	IZS													
	13a	13b	13c	13d	CONTRATTO 2002-2003 e 2004- 2005	14	15	16 = 16a + 16b				16a	16b - Quota annua spettante ai sensi del D.L. 6/5/2008 per il personale stabilizzato degli IZS	17
PIEMONTE	853.000	13.129.796	4.017.339	5.028.802	1.003.000	321.967	26.527.068	24.607.181	1.919.887				50.880.972	
V D'AOSTA	44.000	483.901	114.694										642.595	
LOMBARDIA	820.000	24.791.388	9.122.101	7.671.161	2.491.000	706.389	53.851.821	51.017.648	2.834.173				99.453.860	
BOLZANO	38.000	714.784	467.033										1.219.817	
TRENTO	48.000	743.915	485.083										1.276.999	
VERONE	363.000	7.046.697	4.466.253	3.488.323	1.350.000	368.270	33.016.040	30.740.325	2.275.714				50.098.583	
FRIULI														
LIGURIA	307.000	4.598.118	1.453.856	1.751.892									8.110.865	
EROMAGNA	510.000	10.091.470	4.076.376	4.193.360									18.871.206	
TOSCANA	391.000	9.629.486	3.439.274	3.806.599									17.266.359	
UMBRIA	111.000	3.167.636	812.207	1.128.112	787.000	203.671	19.498.702	18.163.770	1.334.932				25.710.328	
MARCHE	106.000	2.682.048	1.401.750	1.393.550									5.583.348	
LAZIO	782.000	19.203.402	5.354.570	4.485.904	1.103.000	345.657	27.174.739	24.853.088	2.321.651				58.449.273	
ABRUZZO	212.000	4.690.237	1.208.809	1.074.337	875.000	234.745	20.102.764	18.005.765	2.097.000				28.397.892	
MOLISE	45.000	925.108	285.396	650.323									1.903.827	
CAMPANIA	507.000	20.615.845	5.171.405	4.801.304	428.000	110.912	22.245.388	19.867.282	2.378.106				53.879.853	
PUGLIA	551.000	11.708.282	3.664.140	4.353.185	529.000	157.215	19.995.484	18.003.638	1.991.847				40.958.306	
BASILICATA	53.000	1.455.617	520.428	902.490									2.931.534	
CALABRIA	190.000	7.209.260	1.771.203	1.539.541									10.710.004	
SICILIA	434.000	17.463.676	4.308.585	2.466.117	721.000	272.434	22.236.637	19.758.599	2.478.038				48.102.449	
SARDEGNA	315.000	5.073.357	1.534.731		713.000	276.741	21.344.356	19.644.673	1.699.684				29.257.185	
TOTALE	6.680.000	165.424.023	53.875.233	48.735.000	10.000.000	3.000.000	265.993.000	244.661.969	21.331.031	123.130.194	2.000.000		678.837.450	

(*) = La Regione Siciliana deve integrare il finanziamento esposto con la propria quota di compartecipazione pari ad € 2.379.859

TAB E - EROGAZIONI DI CASSA
(importi in euro)

Regioni	a Regioni e P.A.	a Altri Enti
	22 = 12 quinquies + 13a + 13b + 13c + 13d - 5 - 6 + DB.VDA	23 = 14 + 15 + 16 + 17 (CRI) + 18 (centro nazionale trapianti) + B Gestù + SMOM
EMONTE	8.167.876.358	27.852.035
D'AOSTA	87.057.438	0
OMBARDIA	19.274.319.668	57.049.210
OLZANO	471.380.432	0
RENTO	373.768.568	0
ENETO	9.199.211.649	34.734.310
LIULI	767.186.094	0
GURIA	2.931.111.564	0
ROMAGNA	8.634.743.182	0
OSANA	7.157.595.686	0
MBRIA	1.651.838.955	20.491.373
ARCHE	2.815.535.796	0
VIZIO	10.588.550.155	28.623.396
BRUZZO	2.342.982.863	21.212.509
OLISE	603.178.012	0
AMPANIA	10.036.956.751	22.784.299
GLIA	7.193.583.622	20.681.699
ASILICATA	995.706.080	0
LABRIA	3.284.147.158	0
CILIA	4.362.848.750	23.230.071
ARDEGNA	687.990.144	22.334.097
GESU'		243.344.518
ISMOM		42.996.999
TOTALE	101.627.568.925	690.464.711

RIPARTO 2020 PENITENZIARIA

Regione	DETENUTI		MINORI			DETENUTI + MINORI		FATTORI DI CORREZIONE						RIPARTO EFFETTIVO 2020		
	Presenze detenuti	al 31 dicembre 2018	Presenze di minori nelle comunità private con peso 1/10	Totale presenze dei minori ponderate	Totale presenze detenuti + minori	Peso % detenuti + minori	Ingressi dalla libertà detenuti	Ingressi dalla libertà minori (CPA + IPII + Comunità ministeriali)	Ingressi dalla libertà minori (comunità private) con peso 1/10	Totale ingressi dalla libertà dei minori ponderate	Totale ingressi dalla libertà detenuti + minori	Peso % ingressi dalla libertà detenuti + minori				
													(1)		(2)	(3)
	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	
ABRUZZO	1.973	0	2	2	1.975	3,31%	933	24	4	28	961	1,94%	4.690.237			
BASILICATA	559	11	0	11	570	0,96%	331	33	0	33	364	0,74%	1.455.617			
CALABRIA	2.805	43	1	44	2.849	4,78%	1.632	130	3	133	1.765	3,57%	7.209.260			
CAMPANIA	7.660	94	14	108	7.768	13,04%	5.195	404	33	437	5.632	11,39%	20.615.845			
EMILIA R.	3.554	25	8	33	3.587	6,02%	2.870	204	14	218	3.088	6,25%	10.091.470			
FRIULI V.G.	-	0	0	0	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-			
LAZIO	6.534	58	9	67	6.601	11,08%	5.711	492	20	512	6.223	12,59%	19.203.402			
LIGURIA	1.474	0	3	3	1.477	2,48%	1.619	26	5	31	1.650	3,34%	4.598.118			
LOMBARDIA	8.494	35	22	57	8.551	14,35%	7.528	415	47	462	7.990	16,17%	24.791.388			
MARCHE	929	0	2	2	931	1,56%	846	2	7	9	855	1,73%	2.682.048			
MOLISE	387	0	0	0	387	0,65%	193	0	0	0	193	0,39%	925.108			
PIEMONTE	4.478	35	3	38	4.516	7,58%	4.046	198	7	205	4.251	8,60%	13.129.796			
PUGLIA	3.646	25	9	34	3.680	6,18%	4.083	224	19	243	4.326	8,75%	11.708.282			
SARDEGNA	2.159	11	3	14	2.173	3,65%	898	78	7	85	983	1,99%	5.073.357			
SICILIA	6.469	85	15	100	6.569	11,03%	4.347	418	23	441	4.788	9,69%	17.463.676			
TOSCANA	3.406	29	4	33	3.439	5,77%	2.739	174	10	184	2.923	5,91%	9.629.486			
TRENTO (*)	400	0	0	0	400	0,67%	628	0	1	1	629	1,27%	1.458.699			
BOLZANO (*)	1.431	0	1	1	1.432	2,40%	495	0	3	3	498	1,01%	3.167.636			
UMBRIA	221	0	0	0	221	0,37%	72	0	0	0	72	0,15%	483.901			
V.D'ACOSTA	2.435	14	4	18	2.453	4,12%	2.114	110	12	122	2.236	4,52%	7.046.697			
TOTALI	59.014	465	100	565	59.579	100%	46.280	2.932	216	3.148	49.428	100%	165.424.023			

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2020 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

REGIONI	Popolazione maggiormente residente al 1.01.2019	IMPORTI
Piemonte	3.701.752	4.017.339
Valle d'Aosta	105.684	114.694
Lombardia	8.405.502	9.122.101
P.A. Bolzano	430.345	467.033 (*)
P.A. Trento	446.977	485.083 (*)
Veneto	4.115.401	4.466.253
Friuli Venezia Giulia		
Liguria	1.339.646	1.453.856
Emilia Romagna	3.756.151	4.076.376
Toscana	3.169.097	3.439.274
Umbria	748.403	812.207
Marche	1.291.634	1.401.750
Lazio	4.933.935	5.354.570
Abruzzo	1.113.849	1.208.809
Molise	262.976	285.396
Campania	4.765.158	5.171.405
Puglia	3.376.299	3.664.140
Basilicata	479.545	520.428
Calabria	1.632.064	1.771.203
Sicilia	4.154.407	4.508.585
Sardegna	1.414.168	1.534.731
TOTALE	49.642.993	53.875.233

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

FONTE DATI:

Popolazione residente al 01.01.2019: ISTAT

FSN 2020 - Ripartizione della quota vincolata per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (L. 362/99)

ALLEGATO 1

importi in unita di euro

REGIONE	DATI grezzi				FINANZIAMENTO 2020					TOTALE DA RIPARTIRE
	N° PAZIENTI (dati 2018)	POPOLAZIONE RESIDENTE (1 gennaio 2019)	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE	COMPARTECIPAZIONE SICILIA	RIPARTO COMPARTICIPAZIONE	6 = 3 + (5-4)		
PIEMONTE	512	4.356.406	189.677,64	169.825,18	359.502,82		18.031,81	377.534,63		
LOMBARDIA	1.058	10.060.574	391.951,05	392.189,98	784.141,03		39.330,66	823.471,69		
VENETO	549	4.905.854	203.384,81	191.244,23	394.629,04		19.793,66	414.422,70		
LIGURIA	177	1.550.640	65.572,15	60.448,39	126.020,54		6.320,89	132.341,43		
EMILIA ROMAGNA	369	4.459.477	136.701,27	173.843,18	310.544,45		15.576,18	326.120,62		
TOSCANA	365	3.729.641	135.219,41	145.392,08	280.611,49		14.074,81	294.686,30		
UMBRIA	87	882.015	32.230,38	34.383,47	66.613,85		3.341,19	69.955,04		
MARCHE	203	1.525.271	75.204,22	59.459,43	134.663,65		6.754,41	141.418,06		
LAZIO	619	5.879.082	229.317,30	229.183,45	458.500,75		22.997,31	481.498,06		
ABRUZZO	137	1.311.580	50.753,59	51.129,14	101.882,73		5.110,20	106.992,93		
MOLISE	28	305.617	10.373,00	11.913,83	22.286,82		1.117,85	23.404,68		
CAMPANIA	591	5.801.692	218.944,30	226.166,56	445.110,87		22.325,71	467.436,58		
PUGLIA	377	4.029.053	139.664,98	157.064,02	296.729,00		14.883,23	311.612,23		
BASILICATA	82	562.869	30.378,06	21.942,25	52.320,30		2.624,26	54.944,57		
CALABRIA	199	1.947.131	73.722,36	75.904,74	149.627,10		7.504,94	157.132,05		
SICILIA	572	4.999.891	211.905,49	194.910,07	406.815,55	199.787,12		207.028,43		
TOTALE	5.925	56.306.793	2.195.000,00	2.195.000,00	4.390.000,00	199.787,12	199.787,12	4.390.000,00		

Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla regione Sicilia ammonta a 199.787,12 euro.



